

**Delib.G.R. 22 aprile 2011, n. 943 (1).**

**Definizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 11/2010, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta, per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, per l'anno 2011.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 24 maggio 2011, n. 21.

---

Omissis

La Giunta regionale

Omissis

Delibera

---

**[Testo della deliberazione]**

1. di approvare, ai sensi del comma 3 dell'*art. 3 della L.R. n. 11/2010* e nel rispetto delle linee prioritarie definite nella seduta del 4 aprile 2011 dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza, le modalità ed i criteri di concessione dei contributi, per l'anno 2011, agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza, così come definiti nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che, ai sensi dell'*articolo 10* (Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi) del disciplinare allegato alla presente deliberazione, il Direttore della Direzione enti locali, sulla base dell'istruttoria effettuata e della valutazione delle iniziative presentate, eseguita dalla Commissione di cui all'*articolo 7* (Istruttoria e valutazione delle iniziative) dello stesso disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa;
  3. di dare atto che la spesa conseguente all'erogazione dei contributi, per l'anno 2011, trova copertura al capitolo 21641 "Contributi a enti o associazioni per iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", richiesta 16580 "Contributi a enti o associazioni non aventi fini di lucro per il finanziamento di iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", obiettivo 031004 "Altri interventi correnti non ripartibili - 1.15.2.12", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013, che presenta la necessaria disponibilità;
  4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'*art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 23 luglio 2010, n. 25*.
-

---

## Allegato (2)

### **Definizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 11/2010, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta, per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, per l'anno 2011**

#### **Art. 1** *Oggetto.*

1. Il presente disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza), definisce, per l'anno 2011, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale.

---

(2) NDR: Il presente allegato, non pubblicato nel Bollettino Ufficiale in formato cartaceo, è consultabile sul sito internet della Regione nella sezione "Delibere".

---

#### **Art. 2** *Soggetti beneficiari.*

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 11/2010, ed in particolare:

1.1. gli enti locali (Comuni e Comunità Montane) in forma singola o associata;

1.2. le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla L.R. 22 luglio 2005, n. 16;

1.3. enti o associazioni nazionali o regionali operanti in Valle d'Aosta negli ambiti di cui alla L.R. n. 11/2010;

1.4. gli enti e le associazioni di cui alla L.R. 15 dicembre 2006, n. 33, ed in particolare:

1.4.1. i soggetti individuati all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 33/2006:

a) parrocchie;

b) enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;

c) enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e risultanti allo stato attuale:

- Tavola Valdese;

- Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno;

- Assemblee di Dio in Italia;

- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;

- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.);

- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.);

1.4.2. i soggetti individuati all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 33/2006 e precisamente:

a) enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale, individuati all'allegato A della Delib.G.R. 27 luglio 2007, n. 2034 (Criteri e modalità per l'individuazione degli enti senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 33/2006) ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.

1.5. le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali operanti in Valle d'Aosta.

2. I soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5., alla data di approvazione del presente disciplinare, devono essere costituiti da almeno sei mesi e, per i soggetti di cui al punto 1.3., dall'atto costitutivo o dallo statuto deve desumersi l'inesistenza di scopo di lucro.

---

---

### **Art. 3** *Tipologie di intervento.*

1. In attuazione dell'*articolo 3, comma 1, della L.R. n. 11/2010* e nel rispetto delle linee prioritarie definite, per l'anno 2011, dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 11/2010*, sono finanziabili le iniziative che facciano riferimento ad uno, o più di uno, dei seguenti ambiti:

a) ambito 1: interventi volti all'educazione alla convivenza, alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;

b) ambito 2: azioni di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;

c) ambito 3: interventi di assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:

1) l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;

2) l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

3) l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Nella definizione dei criteri per la concessione dei contributi sono maggiormente valutate le iniziative rivolte alla popolazione adulta presente sul territorio regionale e le iniziative che prevedono l'azione integrata di più soggetti, nonché quelle che si connotano per un forte carattere innovativo.

3. Ogni soggetto di cui all'*articolo 2* (Soggetti beneficiari) non può presentare più di un'iniziativa in qualità di richiedente; può, invece, partecipare in qualità di partner ad iniziative presentate da altri soggetti.

4. Il soggetto richiedente il contributo deve specificare se l'iniziativa è gestita direttamente o in partenariato con altri soggetti, indicando, in tale ultimo caso, le eventuali iniziative presentate nell'anno 2011, ai sensi della *L.R. n. 11/2010*, dagli altri partner, e l'assenza di altre forme di finanziamento regionale per la medesima iniziativa.

5. L'iniziativa può prevedere al suo interno diverse azioni specifiche, purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo.

6. Non saranno considerate ammissibili iniziative che non abbiano individuato chiaramente l'obiettivo che si vuole raggiungere.

---

---

### **Art. 4** *Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo.*

1. Per l'anno 2011 il valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo è dato dalla sommatoria delle seguenti voci, fatta salva l'eccezione prevista al comma 2:

- a) spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;
- b) valorizzazione del volontariato.

La valorizzazione dell'attività resa dai volontari non deve superare:

- per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal Contratto integrativo regionale al CCNL delle cooperative sociali;
- per le prestazioni altamente qualificate, o comunque non previste dal Contratto integrativo regionale al CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali o da eventuali tabelle regionali per le prestazioni professionali.

L'attività resa dai volontari è valorizzabile per un importo non superiore al 50% delle spese indicate alla lettera a);

- c) quota parte dei costi generali di gestione

Quota parte dei costi generali di gestione sostenuti dal soggetto richiedente il contributo (affitto, acqua, riscaldamento, telefono, ecc. ...) può essere imputata alla specifica iniziativa presentata, nella misura massima del 10% della somma degli importi di cui alle lettere a) e b).

2. Le voci di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere contabilizzate nel valore dell'iniziativa esclusivamente dai soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'*articolo 2* (Soggetti beneficiari) del presente disciplinare, e, solamente, per la quota non coperta da contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati.

3. I soggetti di cui ai punti 1.1 e 1.5 del precitato *articolo 2* devono dettagliare le spese di cui al comma 1, lettera a) nell'*allegato 1b* al presente disciplinare, unitamente alla quantificazione dei corrispondenti importi, da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

4. I soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4 del precitato *articolo 2* devono dettagliare le voci di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nell'*allegato 1bb*, unitamente alla quantificazione dei corrispondenti importi, da intendersi comprensivi, per quanto attiene le voci di cui alle lettere a) e c), dell'imposta sul valore aggiunto.

---

---

#### **Art. 5** *Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo.*

1. La documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle domande di contributo è costituita:

- a) dalla domanda sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da presentare in bollo, salvo i casi di esenzione, redatta utilizzando l'*allegato 1* al presente disciplinare;

- b) dalla scheda illustrativa dell'iniziativa, di cui all'*allegato 1a* al presente disciplinare;

- c) [per i soggetti di cui ai punti 1.1. e 1.5. del comma 1 dell'*articolo 2* (Soggetti beneficiari) del presente disciplinare] dall'elenco dettagliato delle spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, di cui all'*allegato 1b* al presente disciplinare;

- d) (per i soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'*articolo 2* del disciplinare) dal prospetto di quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa (comprendente la valorizzazione del volontariato e la quota parte dei costi generali di gestione), di cui all'*allegato 1bb* al presente disciplinare.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire alla Direzione enti locali, a pena di esclusione, entro venerdì 5 agosto 2011, con le seguenti modalità:

- a) consegna a mano, entro le ore 14,00;

- b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, in tal caso, il timbro postale di spedizione;

c) con invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

- [eell\\_prefettura\\_vvff\\_protciv@pec.regione.vda.it](mailto:eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it), riportando in oggetto la seguente dicitura “Domanda di contributo ai sensi dell'*art. 3 della L.R. n. 11/2010*”; in questo caso la comunicazione dovrà soddisfare i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale (consultabili sul sito internet della Regione all'indirizzo [http://www.regione.vda.it/pec/default\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/pec/default_i.asp)).

---

---

#### **Art. 6** *Termine per la conclusione dell'iniziativa.*

1. Le attività relative alle iniziative presentate devono concludersi entro dodici mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

---

---

#### **Art. 7** *Istruttoria e valutazione delle iniziative.*

1. Tutte le domande presentate nei termini di cui comma 2 dell'*articolo 5* (Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo) del presente disciplinare sono istruite dalla Direzione enti locali che ne verifica la conformità a quanto stabilito dallo stesso *articolo*.

2. In caso di richiesta di chiarimenti ad integrazione della documentazione, il referente dell'iniziativa deve fornire tali elementi, a pena di esclusione, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Al termine dell'istruttoria effettuata dalla Direzione enti locali, le domande di contributo sono valutate, secondo i criteri di cui all'*articolo 8* (Criteri di valutazione) del presente disciplinare, da un'apposita Commissione composta da:

- a) il Direttore della Direzione enti locali o suo delegato;
- b) il Direttore della Direzione politiche sociali o suo delegato;
- c) il Sovrintendente agli studi o suo delegato;
- d) il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale o suo delegato;
- e) un componente del Comitato tecnico – consultivo di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 11/2005*, scelto tra gli addetti alla polizia locale.

4. La Commissione può, inoltre, avvalersi, ove ritenuto necessario, della collaborazione di altre strutture regionali competenti in materia.

5. La suddetta Commissione, già istituita con D.P.Reg. 17 settembre 2010, n. 300, in esecuzione di quanto previsto dall'*articolo 7* del disciplinare, approvato dalla Giunta regionale con *Delib.G.R. 27 agosto 2010, n. 2298*, recante “Definizione, ai sensi dell'*art. 3, comma 3 della L.R. n. 11/2010*, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta, per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, per l'anno 2010”, dura in carica fino al 31 dicembre 2012 e, comunque, fino alla conclusione dell'intera istruttoria delle iniziative finanziate con i fondi disponibili sul bilancio regionale. La Presidenza della Commissione ed il supporto organizzativo sono garantiti dal personale della Direzione enti locali (3).

---

---

(3) NDR: Il presente comma è riportato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come comma 1.

---

**Art. 8** *Criteria di valutazione.*

1. La Commissione valuta le iniziative e provvede a redigere una graduatoria assegnando ad ogni iniziativa un punteggio da 0 a 100, sulla base dei seguenti criteri:

1. Rilevanza dell'iniziativa rispetto alle finalità della *L.R. n. 11/2010* e, specificamente, a quanto stabilito dall'*art. 3* (Tipologie di intervento) del presente disciplinare

Punti: da 0 a 30

Il punteggio è attribuito in relazione alla minore o maggiore rilevanza dell'iniziativa rispetto alle finalità, stabilite dall'*articolo 3*, comma 1, del presente disciplinare.

2. Destinatari dell'iniziativa

Punti: da 0 a 20

Il punteggio è attribuito in rapporto alla minore o maggiore presenza tra i destinatari dell'iniziativa della popolazione adulta presente sul territorio regionale, nonché al numero dei destinatari che si prevede di coinvolgere nell'iniziativa.

3. Partenariato

Punti: da 0 a 15

Il punteggio è attribuito in rapporto alla presenza o meno di uno o più partner che partecipano con il soggetto richiedente alla realizzazione dell'iniziativa, come segue:

- Assenza di partner punti 0

- Partenariato formalizzato con un solo partner punti 7

- Partenariato formalizzato con almeno due o più partner punti 15

4. Cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei partner e/o di altri soggetti pubblici o privati

Punti: da 0 a 15

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore cofinanziamento assicurato dai partner o da altri soggetti pubblici o privati, come segue:

- Assenza di cofinanziamento punti 0

- Cofinanziamento di almeno il 10% a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati punti 5

- Cofinanziamento di almeno il 20% a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati punti 10

- Cofinanziamento di almeno il 30% a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati punti 15

5. Carattere innovativo dell'iniziativa proposta rispetto ad iniziative già realizzate sul territorio regionale

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore carattere innovativo dell'iniziativa proposta.

6. Stima sulla qualità dell'iniziativa

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito tenuto conto anche della presenza di risorse umane con competenze professionali specifiche risultanti dai curricula presentati.

2. Non sono ammesse a contributo quelle iniziative che non raggiungono il punteggio minimo di 40 punti.

---

---

**Art. 9** *Determinazione del contributo.*

1. Il contributo assegnato a ciascuna iniziativa, al lordo degli eventuali oneri fiscali, è pari al 30% (misura massima prevista dall'*art. 3, comma 2 della L.R. n. 11/2010*) del valore dell'iniziativa, come quantificato ai sensi dell'*articolo 4* (Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo) del presente disciplinare, fermo restando che l'importo del contributo per ciascuna iniziativa non può comunque superare l'importo di 15.000,00 (quindicimila/00) euro.
  2. Le iniziative saranno ammesse al contributo secondo l'ordine della graduatoria, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'*articolo 8*(Criteri di valutazione) del presente disciplinare, fino alla concorrenza dei fondi stanziati in bilancio.
  3. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per il finanziamento completo dell'ultima iniziativa utilmente collocata in graduatoria spetta al soggetto beneficiario decidere se accettare o meno il contributo in misura inferiore a quella calcolata ai sensi del comma 1.
  4. Qualora il totale dei contributi erogabili, in applicazione del comma 1, sia inferiore allo stanziamento annuale le somme residue costituiscono economie di spesa.
  5. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative, come previsto dall'*articolo 3, comma 4 della L.R. n. 11/2010*.
  6. In presenza di cofinanziamenti, sia pubblici che privati, questi concorreranno a coprire la parte restante del valore complessivo dell'iniziativa che rimane a carico del soggetto proponente.
- 
- 

**Art. 10** *Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi.*

1. Entro il 30 novembre 2011 il Direttore della Direzione enti locali, sulla base dell'istruttoria effettuata e della valutazione delle iniziative presentate, eseguita dalla Commissione di cui al comma 3, dell'*articolo 7* (Istruttoria e valutazione delle iniziative) del presente disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa, e comunica, ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria, l'importo del contributo concesso.
  2. Al referente dell'iniziativa destinatario di un contributo in misura inferiore a quella spettante, per insufficiente disponibilità di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'*articolo 9* (Determinazione del contributo) del presente disciplinare, viene assegnato un termine non superiore a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, per dichiarare alla Direzione enti locali la decisione in merito all'accettazione o meno del contributo in misura ridotta. In caso di rifiuto del contributo parziale subentra il primo soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di rinuncia come previsto al comma 3 dell'*articolo 9* del presente disciplinare.
- 
- 

**Art. 11** *Modalità di erogazione del contributo.*

1. L'erogazione dei contributi è disposta a saldo, in unica soluzione, a completa realizzazione dell'iniziativa, con provvedimento del Direttore della Direzione enti locali, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, sentita la Commissione di cui al comma 3, dell'*articolo 7* (Istruttoria e valutazione delle iniziative) del presente disciplinare qualora l'eventuale difformità riscontrata tra l'iniziativa presentata e quella realizzata lo renda opportuno.

2. L'erogazione dei contributi è condizionata all'utilizzo del logo ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da apporre sul materiale di promozione delle iniziative.

---

---

#### **Art. 12** *Rendicontazione finale.*

1. La rendicontazione finale, sottoscritta dal referente dell'iniziativa e dal rappresentante legale del soggetto richiedente, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione enti locali, deve pervenire alla stessa struttura entro 60 giorni dal termine ultimo previsto dall'*articolo 6* (Termine per la conclusione dell'iniziativa) del presente disciplinare per la realizzazione dell'iniziativa, con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'*articolo 5* (Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo) del presente disciplinare.

2. La rendicontazione finale comprende:

a) la domanda di liquidazione a saldo del contributo spettante;

b) la relazione conclusiva contenente la descrizione dettagliata dell'attività realizzata, dei tempi di realizzazione e del risultato raggiunto in termini di promozione della legalità e della sicurezza rispetto alla situazione precedente;

c) [per i soggetti di cui ai punti 1.1. e 1.5. del comma 1 dell'*articolo 2* (Soggetti beneficiari) del presente disciplinare] un rendiconto analitico delle spese sostenute, in relazione a quelle indicate nell'*allegato 1b*, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese indicate nel rendiconto, prodotti in conformità alla normativa fiscale vigente;

d) (per i soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del precitato *articolo 2*) un rendiconto analitico delle spese dichiarate e dei costi sostenuti in relazione a quelli indicati nell'*allegato 1bb*, con allegata copia:

1. dei documenti giustificativi delle spese indicate nel rendiconto, prodotti in conformità alla normativa fiscale vigente;

2. di un'autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante la stima dei costi figurativi relativi alla valorizzazione del volontariato e la quota parte dei costi generali di gestione, imputabili all'iniziativa realizzata, indicati nel rendiconto.

3. Fermo restando che il totale degli importi rendicontati per ciascuna delle tipologie di spesa, individuate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'*articolo 4* (Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo) del presente disciplinare, non può superare l'importo originariamente preventivato, sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa, all'interno di ciascuna tipologia, nel limite del 10%.

4. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste nell'iniziativa approvata, o non pertinenti, il contributo è proporzionalmente ridotto e comporterà, inoltre, per quanto attiene i soggetti indicati ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'*articolo 2* (Soggetti beneficiari) del presente disciplinare, una riduzione della base di calcolo per le voci di cui lettere b) e c) dell'*allegato 1bb*.

---

---

---

---

**Art. 13** *Revoca del contributo.*

1. La revoca del contributo avverrà nei seguenti casi:

- mancata ultimazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dall'*articolo 6* (Termine per la conclusione dell'iniziativa) del presente disciplinare;
  - iniziativa realizzata in modo sostanzialmente non conforme rispetto alla domanda presentata;
  - mancata presentazione della rendicontazione finale e/o della relativa documentazione, secondo le modalità previste dall'*articolo 12* (Rendicontazione finale) del presente disciplinare;
  - mancata utilizzazione del logo ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come previsto all'*articolo 11*, comma 2 (Modalità di erogazione del contributo) del presente disciplinare.
- 
- 

---

---

**Art. 14** *Tutela della privacy.*

1. Tutti i dati personali di cui l'amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla *L.R. n. 11/2010* e nel rispetto del *D.Lgs. 196/2003*. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione enti locali.

---

---